



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 63

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ DDL riforma ordini e  
professioni sanitarie –  
resoconto seduta Commissione  
Igiene e Sanità del 15 luglio  
2013.

Cari Presidenti,

considerata la rilevanza della materia, si trasmette per  
opportuna conoscenza copia del resoconto della seduta del  
15 luglio 2013 della Commissione Igiene e Sanità del Senato  
della Repubblica, ove si è svolto l'esame congiunto dei  
disegni di legge 154, 725, 818 e 829 recanti "Riforma ordini e  
professioni sanitarie".

Si rileva in particolare che la Commissione ha convenuto di  
istituire un comitato ristretto cui conferire il mandato di  
individuare un testo base ampiamente condiviso.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 1

Mostra rif. normativi

Legislatura 17<sup>a</sup> - 12<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 23 del 15/07/2013

IN SEDE REFERENTE

**(154) BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione**

**(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie**

**(818) SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251**

**(829) BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie**

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto.)

La senatrice RIZZOTTI(PdL), relatrice, ricorda preliminarmente i tentativi esperiti nel corso delle precedenti legislature per addivenire ad una riforma della materia degli ordini professionali sanitari. Sottolinea come l'infruttuosità di tali tentativi abbia ingenerato forti aspettative di un intervento legislativo risolutivo negli operatori del settore. Passa, quindi, ad illustrare i disegni di legge in titolo.

Osserva in primo luogo che l'Atto Senato n. 154 presenta un articolato identico al disegno di legge definito, in sede referente, dalla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato nella scorsa legislatura: disegno di legge n. 1142-A, di cui l'Assemblea del Senato non concluse l'esame.

Il disegno di legge n. 154 dispone l'istituzione dei seguenti ordini professionali: delle professioni infermieristiche; delle ostetriche e degli ostetrici; delle professioni sanitarie della riabilitazione; dei tecnici sanitari di radiologia medica; delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione (articolo 1). L'articolo 2 prevede la costituzione della Consulta regionale degli ordini provinciali in oggetto. L'articolo 3 individua gli albi (e i relativi profili professionali) istituiti presso gli ordini di cui all'articolo 1. L'articolo 4 disciplina gli organi degli ordini e la dislocazione territoriale dei medesimi, prevedendone, di norma, l'istituzione in ogni provincia. Per ciascun albo l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso l'ordine del capoluogo di regione, di una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti. L'articolo 6 stabilisce che gli ordini siano riuniti in federazioni nazionali, con sede a Roma, e ne individua i seguenti organi: il consiglio nazionale, il presidente, il comitato centrale, la commissione d'albo e il collegio dei revisori dei conti. L'articolo 7 individua i principi a cui gli statuti degli ordini e delle federazioni devono attenersi. L'articolo 8 definisce i requisiti per l'iscrizione agli albi, iscrizione alla quale viene subordinato l'esercizio delle relative professioni sanitarie. L'articolo 9 individua ulteriori titoli idonei per l'iscrizione. L'articolo 10 attribuisce al Ministro della salute il compito di provvedere alla riorganizzazione degli ordini a livello territoriale. L'articolo 11 individua le condizioni per la costituzione di un ordine autonomo specifico per una delle professioni sanitarie in esame. L'articolo 12 richiama, rinviando alla legislazione vigente, attività e funzioni corrispondenti a ciascun profilo professionale. L'articolo 13 estende la giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ai professionisti degli istituendi ordini e ne prevede l'integrazione della composizione per l'esame degli affari attinenti alle

professioni in discorso. L'articolo 14 prevede la nomina, con decreto del Ministro della salute, per ciascun ordine, di una commissione straordinaria di amministrazione temporanea sino all'elezione dei consigli direttivi. L'articolo 15 dispone l'adozione di un regolamento governativo di esecuzione. L'articolo 16 conferma la normativa già vigente nel settore previdenziale per i professionisti in esame. L'articolo 17 contiene norme di rinvio. L'articolo 18 concerne una fattispecie di riscatto previdenziale di alcuni anni di studio e l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria e riconduce gli oneri per l'attuazione del provvedimento in esame agli istituendi ordini e ai relativi iscritti.

I disegni di legge nn. 725, 818 e 829 prevedono l'istituzione di nuovi ordini professionali e dei relativi albi in termini analoghi al disegno di legge n. 154. A differenza di quest'ultimo, gli altri tre disegni di legge prevedono (oltre all'istituzione dell'ordine delle professioni infermieristiche e dell'ordine delle ostetriche e degli ostetrici) un unico ordine per le "professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", ordine che comprende anche i tecnici sanitari di radiologia medica. Anche in questi tre disegni di legge l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel relativo albo e gli ordini sono costituiti su scala territoriale (in linea di massima provinciale) e riuniti in federazioni nazionali. I tre disegni di legge - a differenza del disegno di legge n. 154 - formulano gran parte della disciplina in termini di novella al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e, nei medesimi, le nuove norme organizzative si estendono anche agli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti.

La PRESIDENTE, relatrice, nell'associarsi all'esposizione testè effettuata, propone, di comune accordo con l'altra relatrice Rizzotti, l'istituzione di un comitato ristretto cui conferire il mandato di individuare un testo base ampiamente condiviso, formulando l'auspicio che attraverso l'istituzione di tale collegio minore possano crearsi le migliori premesse per un positivo prosieguo dell'*iter*.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE, quindi, invita i Gruppi parlamentari a designare al più presto i propri rappresentanti nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.